

Codice A1707C

D.D. 28 novembre 2024, n. 933

PSR 2014-2022 - DGR n. 2-390 del 21.11.2024 - Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" - Bando 2024 - Riapprovazione allegato A alla DD n. 922 del 26.11.2024 per modifiche ed integrazioni.



ATTO DD 933/A1707C/2024

DEL 28/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1707C - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo

OGGETTO: PSR 2014-2022 - DGR n. 2-390 del 21.11.2024 - Operazione 6.1.1 “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori” - Bando 2024 – Riapprovazione allegato A alla DD n. 922 del 26.11.2024 per modifiche ed integrazioni.

Visto:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;
- il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022»;

- che detto regolamento (UE) n. 2220/2020 prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022;
- che il citato regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 prevede altresì l'integrazione con risorse cofinanziate aggiuntive delle risorse dei Programmi di Sviluppo Rurale vigenti ai fine della estensione della attività al biennio 2021-2022 e visto che il riparto tra le Regioni delle risorse aggiuntive assegnate all'Italia è avvenuta con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021;
- che il PSR 2014-2022 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la Decisione della Commissione europea C(2024)7499 del 22 ottobre 2024;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" la quale prevede la concessione di aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;

vista la DD n. 922 del 26.11.2024 con cui, in applicazione alla DGR n. 2-390 del 21.11.2024, è stato approvato, con l'allegato A, il bando operazione 6.1.1 anno 2024;

tenuto conto che in occasione di un incontro tecnico, tenutosi con le Organizzazioni rappresentative del mondo agricolo in data 27.11.2024, sono emerse problematiche relative alla trasmissione delle domande, alle tempistiche ed alla semplificazione di quanto disposto dal bando 2024 relativo alla Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" approvato con la sopra citata DD n. 922 del 26.11.2024;

ritenuto di accogliere tali istanze riapprovando, con le opportune modifiche l'allegato A, alla DD n. 922 del 26.11.2024, al fine di semplificare la presentazione delle domande relative al bando operazione 6.1.1 anno 2024 del PSR 2014-2022 e per soddisfare le richieste e le esigenze del mondo agricolo;

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

visto l'art. n. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e l'art. n. 37 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046

del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- la L.R. 14 ottobre 2014 n. 14;
- la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- la DGR 15 maggio 2023 n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa in riferimento al bando operazione 6.1.1 anno 2024 del PSR 2014-2022, di riapprovare, con le opportune modifiche, l'allegato A alla DD n. 922 del 26.11.2024 al fine di semplificare la presentazione delle domande relative al bando stesso e per soddisfare le richieste e le esigenze del mondo agricolo.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

LA DIRIGENTE (A1707C - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo)
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo

Allegato

**PSR 2014-2022
REGIONE PIEMONTE**

**OPERAZIONE 6.1.1
“PREMIO PER
L’INSEDIAMENTO DI GIOVANI
AGRICOLTORI”**

BANDO 2024

Indice generale

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE.....	4
A.1.Descrizione generale dell'intervento.....	4
A.2.Finalità e obiettivi.....	4
A.3.Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	4
A.4.Numero di domande presentabili.....	5
A.5.Dotazione finanziaria.....	6
A.6.Scadenze.....	6
B. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO.....	6
B.1.Tipologia di agevolazione e percentuale di aiuto.....	6
B.2. Entità del premio.....	7
B.3.Localizzazione dell'investimento.....	7
B.4.Requisiti di ammissibilità.....	7
B.5.Spese ammissibili.....	8
B.5.1.Caratteristiche delle spese ammissibili.....	8
B.5.2.Categorie di spese ammissibili.....	8
B.5.3. Spese non ammissibili.....	9
B.5.4. Inizio e decorrenza delle spese.....	9
B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.....	9
B.5.5.1. Sintesi dei requisiti del piano aziendale.....	9
B.5.5.2. Utilizzo del Premio relativo all'operazione 6.1.1.....	10
B.5.5.3. Ricambio generazionale.....	10
B.5.5.4. Periodo di impegno.....	12
B.5.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	12
B.6. Criteri di selezione e graduatorie.....	12
B.6.1 Criteri di selezione.....	12
B.6.1.1.Tabella dei criteri di selezione.....	13
B.6.2 Definizione di localizzazione convenzionale delle aziende richiedenti.....	16
B.6.3 Ote e Produzione standard.....	16
B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	17
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	17
C.1. Procedimento amministrativo, responsabili e tempi del procedimento.....	17
C.2. Domanda di sostegno.....	19
C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	19
C.2.2. Presentazione delle domande.....	19
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	21
C.2.4. Integrazioni spontanee da parte del beneficiario delle documentazioni presentate.....	22
C.3.Istruttoria della domanda di sostegno.....	22
C.3.1.Formazione della graduatoria.....	22
C.3.2.Istruttoria di ammissione.....	23
C.4.Modifiche in corso d'opera al progetto.....	24
C.5.Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	24
C.5.1.Domanda di Proroga.....	24
C.5.2. Domanda di Voltura.....	24
C.5.3. Domanda di Rinuncia totale alla domanda di sostegno.....	24
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi.....	24
C.6.Domanda di pagamento.....	25
C.6.1.Domanda di pagamento prima rata e saldo.....	25
C.6.2.Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	25
C.7. Controlli ex post (successivi al pagamento).....	25
C.8.Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	26

C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	26
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	26
D.1. Ispezioni e controlli.....	26
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	27
D.3. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	27
D.4. Ricorsi.....	28
D.5. Pubblicità del contributo.....	28
D.6. Allegati.....	28

Il presente bando attua i criteri e le disposizioni approvate dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2022 nella consultazione scritta svoltasi dal 21 febbraio al 6 marzo 2019 come da verbale del Comitato di Sorveglianza stesso, così come indicati anche nella DGR di indirizzo e attivazione risorse per il presente bando n. 2-390 del 21.11.2024.

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

A.1. Descrizione generale dell'intervento

L'operazione concede un sostegno (Premio di insediamento) ai giovani agricoltori per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende,

L'insediamento dei giovani agricoltori dovrà avvenire in qualità di capo di un'azienda agricola (per la cui definizione si rimanda al punto "Beneficiari").

I giovani richiedenti devono presentare un Piano Aziendale che descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell'azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane.

Tali Piani Aziendali saranno sottoposti a valutazione di merito da parte degli Uffici istruttori, tesa a verificare anche la congruità tecnica ed il corretto dimensionamento degli investimenti proposti, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande di Premio .

Potranno essere ammesse al Premio anche domande in riferimento alle quali non sia possibile dimostrare un miglioramento globale dei risultati economici, qualora tali domande prevedano prevalentemente investimenti a forte valenza ambientale, in considerazione del beneficio apportato alla collettività dalla realizzazione degli investimenti medesimi (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).

A.2. Finalità e obiettivi

L'Operazione 6.1.1 del PSR 2014-2022 contribuisce a favorire l'avviamento di imprese e il ricambio generazionale mediante l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori. L'obiettivo dell'intervento è quello di offrire opportunità e strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda hanno una età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) e sono già titolari di una azienda agricola; il giovane agricoltore deve iniziare l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di sostegno con apertura della partita IVA (o l'estensione dell'attività all'agricoltura in riferimento ad una partita IVA già attiva ma relativa ad attività non agricola).

Il giovane inoltre, al momento della presentazione della domanda, dovrà avere già provveduto alla iscrizione al registro delle imprese presso la Cciaa ed alla costituzione del fascicolo aziendale nella Anagrafe agricola del Piemonte ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA), ed aver validato i dati nel 2024.

Nel fascicolo aziendale dovrà essere inserito un indirizzo valido ed attivo di posta elettronica certificata (Pec) della azienda agricola, se non ancora presente (vedi anche il punto "condizioni di ammissibilità", specialmente per i giovani che non si insediano come titolare unico). La sede aziendale deve essere ben definita ed individuabile, oltre che fisicamente, anche sul fascicolo aziendale

Il giovane dovrà risultare agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 non oltre 18 mesi dopo la data di insediamento (intesa come data di apertura della partita IVA oppure in caso di insediamento in forma societaria, la data di stipulazione/ modifica degli atti societari). Entro la data di conclusione della realizzazione del Piano Aziendale l'attività agricola dovrà diventare l'attività principale del giovane, sia in termini di reddito da lavoro che di tempo di lavoro (cioè il reddito ricavato dalla attività nella azienda agricola dovrà rappresentare almeno il 50% del reddito da lavoro complessivo del giovane ed il tempo dedicato alla attività nella azienda agricola dovrà rappresentare almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo del giovane, percentuale che si riduce al 25% per attività svolta in zone svantaggiate).

Adeguati requisiti di formazione e/o competenze richiesti (l'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali devono essere ottenute in un periodo non superiore alla durata del piano aziendale):

La competenza professionale è dimostrata mediante: a) titolo di studio (di scuola superiore o universitario) attinente le materie agrarie, oppure, b) esperienza (documentata con iscrizione previdenziale) almeno triennale quale coadiuvante o subordinato in agricoltura, oppure ancora, c) con superamento di un esame presso l'apposita "Commissione capacità professionale" istituita dalla Regione Piemonte.

L'insediamento deve avvenire in qualità di "capo dell'azienda"; nel caso in cui un giovane non si insedi in qualità di unico capo dell'azienda, sono previste le seguenti condizioni:

- in caso di insediamento in società di persone, la rappresentanza legale verso i terzi e la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quali risultanti dagli atti societari, dovranno essere in capo all'ai soci giovani agricoltori beneficiari del sostegno, in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori beneficiari del sostegno non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;

- in caso di insediamento in società di capitali, aventi come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola, incluse le società cooperative, il/i giovani beneficiari del sostegno dovranno rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (es. Amministratore delegato o membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea dei soci con deleghe che gli conferiscono pieni poteri decisionali per la conduzione della azienda agricola) tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori beneficiari del sostegno non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria. Nelle società di capitale non cooperative il/i giovani soci beneficiari del sostegno devono essere in possesso di quote di capitale sufficienti ad assicurare la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

La durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale (5 anni successivi alla erogazione del saldo del Premio).

L'insediamento può avvenire sia con la costituzione di una nuova società sia con ingresso di uno o più giovani in una società esistente.

La produzione della azienda deve essere compresa nell'allegato I del Trattato dell'Unione Europea.

A.4. Numero di domande presentabili

La partecipazione al bando da parte dei giovani interessati avviene con la presentazione di una sola domanda di adesione alla Operazione. 6.1.1

La presenza di una eventuale domanda presentata sul bando integrato 2023 SRD01-SRE01 del CSR 2023-2027 in posizione non finanziabile non fa decadere la domanda relativa al presente bando.

A.5.Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del bando Operazione 6.1.1 del PSR 2014-2022 ammonta ad euro 470.315,00. L'esigua dotazione finanziaria deve intendersi puramente indicativa in quanto suscettibile di integrazioni derivanti da minori spese provenienti da altre misure in corso di maturazione ed al momento non quantificabili.

A.6.Scadenze

Il presente bando ha le seguenti SCADENZE:

Attività	Scadenza di presentazione
Presentazione domanda di sostegno	Dal 29.11.2024 ed entro e non oltre il 20.01.2025
Presentazione domanda di correzione di errori palesi (solo per domanda di sostegno)	Una sola domanda di correzione di errori palesi può essere presentata all'ufficio istruttore prima della data di scadenza del bando
Presentazione domanda di rinuncia totale alla domanda di sostegno	In qualsiasi momento dopo la presentazione della domanda
Presentazione della domanda di pagamento relativa alla prima rata del premio di insediamento (richiesta su SIAP "PSR 2014-2022 (PSR20)" come acconto sulla operazione 6.1.1)	Obbligatoriamente entro 60 giorni dalla data della comunicazione di ammissione
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Gli investimenti devono essere conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro il termine di conclusione e rendicontazione degli investimenti stabilito dalla comunicazione di ammissione, sono fatte salve eventuali proroghe concesse.

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi sono stabiliti al punto B.5.5. - Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.

In caso di mancato rispetto delle scadenze, si procederà all'applicazione di quanto disposto al punto C.8. - Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).

Tutte le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2022 (PSR20)" come specificato nel punto C.2.2. - Presentazione delle domande.

B. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

B.1.Tipologia di agevolazione e percentuale di aiuto

Per l'operazione 6.1.1 il tipo di sostegno è costituito da una sovvenzione in conto capitale, detto Premio di insediamento, che verrà erogato in due rate, di cui la rata iniziale è pari al 66% del totale del Premio da erogare.

B.2. Entità del premio

Il premio di insediamento verrà erogato per i seguenti importi:

- Domanda per insediamento di un solo giovane: 35.000 euro, con la maggiorazione di 10.000 euro se l'insediamento avviene in zona di montagna.
- Domanda per insediamento congiunto di due giovani: 30.000 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 7.000 euro per ciascun giovane se l'insediamento avviene in zona di montagna.
- Domanda per insediamento congiunto di più di due giovani, fino a un massimo di cinque: 25.000,00 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 5.000 euro per ciascun giovane se l'insediamento avviene in zona di montagna.

B.3. Localizzazione dell'investimento

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti devono essere destinati ad aziende agricole ubicate all'interno del territorio regionale.

B.4. Requisiti di ammissibilità

- Il sostegno è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un Piano Aziendale, la cui attuazione, in considerazione dell'approssimarsi della conclusione del periodo di programmazione 2014-2022, si deve concludere entro 18 mesi dalla data di concessione del Premio.

Il Piano Aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell'azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane (per maggiori elementi si rimanda al punto "Sintesi dei requisiti del Piano Aziendale").

- I giovani beneficiari devono mantenere la posizione di "capo dell'azienda" fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento). Per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto, pena la decadenza dall'aiuto. Per inizio del primo insediamento s'intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo (nel caso di insediamento in forma di titolare unico) oppure (nel caso di insediamento in forma societaria) nella stipulazione / modifica degli atti societari con l'inserimento del giovane. Per conclusione del primo insediamento s'intende la data di completamento del Piano aziendale da parte del giovane agricoltore.

- In caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente in una stessa azienda le condizioni di ammissibilità sono riferite a ciascun giovane. Il sostegno all'insediamento sarà concesso a condizioni equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

- Devono essere soddisfatte al momento della presentazione della domanda le soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno verranno calcolate in base alla produzione standard di cui al regolamento (CE) n. 1242/2008, articolo 5.

- L'azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica aziendale minima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento) pari a 15.000 euro di Produzione Standard. In zona montana la dimensione economica aziendale minima deve essere pari a 10.000 euro di Produzione Standard.

La dimensione economica aziendale massima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento) per poter beneficiare del premio è pari a 250.000 € di Produzione Standard.

- In caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente in una stessa azienda le condizioni di ammissibilità sono riferite a ciascun giovane (pertanto gli importi minimi e massimi sopra indicati devono essere moltiplicati per il numero di giovani che si insediano congiuntamente).
- I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno/aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli investimenti.

B.5.Spese ammissibili

La finalità della Misura 6.1 è quella di fornire ai giovani insediati risorse "per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende", pertanto il giovane beneficiario dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano Aziendale, documentando spese effettivamente sostenute per la realizzazione di investimenti previsti.

B.5.1.Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'investimento concorre;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione prevista;
- necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.5.2.Categorie di spese ammissibili

Alcuni investimenti possono essere ammessi subordinatamente a determinate condizioni:

- l'acquisto di veicoli stradali è ammissibile per quanto riguarda autocarri e furgoni adibiti a trasporto merci per vendita diretta e/o consegna prodotti a domicilio, sia specificamente attrezzati con celle frigorifere o come negozi ambulanti che non specificamente attrezzati. E' escluso l'acquisto di mezzi per trasporto persone o di mezzi con più di tre posti compreso quello del conducente;
- la rimozione / smaltimento di manufatti a base di amianto è ammissibile (nell'ambito di un progetto di sviluppo aziendale che complessivamente determini un miglioramento del rendimento globale della azienda richiedente) esclusivamente qualora avvenga volontariamente e non a seguito di ordinanza comunale (o di altra autorità) che la imponga obbligatoriamente. A tale proposito il beneficiario dovrà presentare specifica autocertificazione relativamente al fatto che detta rimozione / smaltimento avvenga volontariamente.

Gli investimenti ammissibili ai sensi del presente bando sono indicati nelle schede 3 (Tabella investimenti) e 4 (Spese di insediamento) allegate al presente bando.

Tra gli investimenti materiali ammissibili ai fini della documentazione della spesa sostenuta è incluso anche l'acquisto e/o l'affitto di terreni dal cedente l'azienda, anche se familiare, e l'acquisto di trattrici e/o attrezzature agricole usate nella percentuale massima del 25% dell'ammontare del premio (purché il beneficiario sia in possesso della "Attestazione di conformità per la rivendita di macchine usate non marchate CE" ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 72, comma 1 ovvero di una dichiarazione CE di conformità ai sensi delle Direttive Europee 2006/42/CE e 2003/37/CE (rilasciate dal venditore)), come elencate nella Scheda 3.

B.5.3. Spese non ammissibili

- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- l'acquisto di macchinari per un utilizzo esclusivamente non agricolo;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di misura del PSR 2014-2022;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- spese non giustificate da fatture quietanziate o documenti di equivalente natura probatoria e non strettamente coerente con la finalità dell'investimento che si intende realizzare;
- spese in economia o in natura;
- interessi passivi;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario ovvero non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- I contributi previdenziali pagati dal giovane (o giovani), in quanto non possono essere considerate spese finalizzate allo sviluppo dell'azienda.

B.5.4. Inizio e decorrenza delle spese

L'attuazione del Piano aziendale ha inizio con la data di comunicazione di ammissione al finanziamento.

Potranno essere fatte valere ai fini dell'Operazione 6.1.1 spese effettuate a partire dalla data di insediamento (apertura della partita IVA) anche prima della presentazione della domanda di Premio.

B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

La corretta realizzazione del Piano Aziendale relativo all'insediamento si deve concludere non oltre i 18 mesi successivi alla comunicazione di ammissione al finanziamento da parte dell'Ufficio istruttore.

Il Piano Aziendale si considera concluso quando è completamente realizzato, funzionante e conforme a quanto ammesso al sostegno.

Le relative spese, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Gli investimenti finanziati devono essere conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo che deve essere presentata nel rispetto dei termini definiti dal successivo paragrafo C.6.1.

La mancata conclusione e rendicontazione del Piano Aziendale entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno. In caso di decadenza parziale saranno applicate le riduzioni al sostegno, come normato dalla Determinazione in materia di Riduzioni e Sanzioni n. 131 del 29.01.2018 e n. 710 del 20 giugno 2018 e s.m.i.

B.5.5.1. Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un Piano Aziendale. Tale Piano descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali nell'azienda che attività di crescita personale e professionale del giovane.

Il Piano Aziendale conterrà almeno i seguenti elementi:

1. la situazione di partenza dell'azienda agricola (dati relativi a terreni e coltivazioni, bestiame, fabbricati, macchinari, manodopera, eventuali attività connesse svolte, ecc.);
2. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda (programma di sviluppo aziendale comprensivo di prospetto economico e relativo cronoprogramma, altri interventi attivati sulla PAC, ecc.);
3. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività. Il Piano Aziendale sarà sottoposto a valutazione da parte dell'Ufficio istruttore, finalizzata ad appurarne la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica.

All'atto dell'accertamento finale sulla pratica per la erogazione del saldo verrà effettuata la verifica sulla realizzazione del Piano Aziendale.

L'insediamento del/dei giovani non determina necessariamente incremento di occupazione. L'incremento di occupazione sarà valutato sulla base del confronto tra la situazione risultante dal fascicolo aziendale validato alla data della domanda e quella risultante successivamente al completamento della realizzazione del Piano Aziendale.

B.5.5.2. Utilizzo del Premio relativo all'operazione 6.1.1

Il giovane beneficiario (pena la decadenza del Premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata dagli interessi legali) dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano Aziendale, documentando spese effettivamente sostenute per la realizzazione di investimenti materiali di tipo agricolo finalizzati allo sviluppo aziendale per un importo almeno pari al 50% dell'importo del Premio.

B.5.5.3. Ricambio generazionale

Obiettivo esplicitamente indicato dal PSR per l'operazione 6.1.1 è il ricambio generazionale. In Piemonte però la frammentazione e la ridotta dimensione aziendale sono elementi problematici del comparto agricolo. Occorre quindi verificare che l'insediamento di un giovane al posto di un precedente titolare di azienda realizzi un effettivo ricambio generazionale ed evitare che l'attuazione dell'operazione 6.1.1 diventi un ulteriore spinta alla frammentazione aziendale.

Di conseguenza, fermo restando che l'azienda di nuova costituzione deve avere un centro aziendale autonomo e funzionale, occorre prevedere quanto segue:

L'insediamento potrà avvenire in una delle seguenti tre modalità:

1. Il giovane (o i giovani) rileva una azienda agricola per intero; in questo caso, sulla base della dimensione aziendale originaria desumibile da una validazione del fascicolo effettuata nel corso dell'anno 2024 (anzitutto la data di apertura del bando), il cedente potrà conservare quote minime di superficie, dell'ordine del 10% (il cedente medesimo potrà pertanto continuare a svolgere attività agricola con possesso di Partita IVA sulla superficie che non ha ceduto), oppure parte dei fabbricati. È ammessa la possibilità che l'insediamento di un giovane avvenga rilevando un'azienda per intero (anche di PS inferiore al minimo) e poi acquisisca anche terreni da altre aziende.

Le condizioni per poter attuare questo insediamento sono:

- il cedente dovrà avere una età superiore a 41 anni al momento della presentazione della domanda per l'operazione 6.1.1 (il cedente non deve essere esso stesso in possesso dei

requisiti di età per poter essere considerato giovane). Vale l'età media dei soci per le società di persone (considerando solo i soci accomandatari per le società in accomandita) e l'età media dei soci amministratori per le società di capitale;

- la differenza di età tra il cedente ed il giovane insediante deve essere di almeno 18 anni.

I vincoli di età minima del cedente e di differenza di età tra cedente e insediante sopra riportati non si applicano:

- quando l'azienda rilevata non era condotta da soggetti aventi la qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto.

- quando il cedente è riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 66%, tale da impedire la proficua conduzione dell'azienda agricola.

2. Il giovane (o i giovani) costituisce una nuova azienda acquisendo terreni e/o fabbricati da una o più aziende; in tale caso ogni azienda cedente (sulla base della dimensione aziendale originaria desumibile da una validazione del fascicolo effettuata nel corso dell'anno 2024 (anzitutto la data di apertura del bando) deve mantenere almeno il 70% della dimensione originaria (in Produzione Standard – la verifica di tale requisito verrà effettuata dall'Ufficio istruttore riferendosi alla data di insediamento).

3. Il giovane (o i giovani) si insedia in qualità di "capo della azienda" in una azienda condotta in forma societaria. Sono ammissibili al Premio le modalità di insediamento attraverso la costituzione di società tra il giovane (o i giovani) ed altri soggetti (parenti, ad esclusione del coniuge, inclusi), compreso il precedente titolare dell'azienda, purché il giovane (o i giovani) si insedi come capo dell'azienda. L'importo del Premio di insediamento è calcolato tenendo conto solo del giovane (o dei giovani).

Da tali vincoli sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione "mortis causa".

Specificazioni relative alle modalità di insediamento:

1. Un giovane che abbia fatto o faccia parte di una società, senza però ricoprire alcuna carica (ovvero senza ricoprire il ruolo di Rappresentante Legale in caso di società di persone o di Amministratore in caso di società di capitali o cooperative) e senza avere alcun potere decisionale in tale società (esempio socio lavoratore che non deve fare parte dell'organo amministrativo e che non interferisce con le decisioni dell'organo amministrativo stesso), può, nel caso sussistano le altre condizioni previste dal bando, accedere ai sostegni del premio di insediamento.

2. Non possono essere ammessi agli aiuti previsti dal presente intervento (qualora il cedente sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto) il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", e la creazione di nuove aziende costituite con l'acquisizione di terreni o fabbricati del coniuge.

3. Sono escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali (in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto) sia già titolare di azienda agricola individuale ovvero sia socio di una società agricola che confluisca nella costituenda società o che conferisca, alla costituenda società, la totalità o parte dei terreni; è inoltre esclusa dagli aiuti l'ipotesi in cui in una società preesistente, di cui sia socio un coniuge, si insedi in qualità di "capo dell'azienda" l'altro coniuge.

4. I giovani che si insediano costituendo una nuova azienda attraverso l'acquisizione di terreni prima incolti, o comunque non facenti parte di aziende agricole attive, non è soggetto al rispetto delle sopra citate condizioni e pertanto il calcolo della dimensione economica aziendale sarà effettuato al termine del piano di insediamento.

5. Un soggetto che si sia insediato usufruendo del premio di insediamento, ai sensi dei sostegni concessi dalla PAC, mantenendo la titolarità della propria azienda come richiesto dai vincoli previsti dai periodi di impegno, può entrare a fare parte di una società costituita con un giovane che si insedia con i sostegni del presente bando senza pregiudicarne la possibilità di ammissione. Al verificarsi di tale ipotesi, la costituzione della società non può avvenire attraverso il conferimento, da parte del giovane che ha già usufruito del premio di insediamento, dell'azienda in cui lo stesso ricopre il ruolo di capo d'azienda.

B.5.5.4. Periodo di impegno

I giovani beneficiari devono mantenere la posizione di "capo dell'azienda" fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento). Per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto, pena la decadenza dal sostegno.

B.5.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Il Premio di insediamento di cui alla Operazione 6.1.1 non è cumulabile con altre iniziative di incentivazione alla creazione di nuove imprese.

B.6. Criteri di selezione e graduatorie

B.6.1 Criteri di selezione

I criteri che verranno applicati per la formazione delle graduatorie delle domande e l'attribuzione dei punteggi di priorità ai fini dell'inserimento in graduatoria (definiti in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella consultazione scritta svoltasi per via telematica dal 21 febbraio al 6 marzo 2019, sulla base dei principi per i criteri di selezione indicati dal PSR medesimo, e approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 33-8644 del 29.03.2019) sono quelli di seguito riportati.

Verranno predisposte graduatorie separate per le domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 e per le domande presentate da giovani che si insediano in altre aree. La priorità prevista dalla Misura 6.1 per le domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 verrà applicata assegnando alle domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 una quota del budget complessivo del bando pari al 25%, superiore al peso percentuale (12,53%) rappresentato (in termini di Produzione Standard) dalle aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 rispetto al totale regionale delle aziende agricole.

Per ogni azienda oggetto di insediamento verrà preliminarmente calcolata la OTE (Orientamento Tecnico Economico) e la Produzione Standard (PS), sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.lgs 173/1998 e del DPR 503/1999 (fascicolo aziendale che risulta validato al momento della presentazione della domanda).

B.6.1.1. Tabella dei criteri di selezione

Principio di selezione	Criterio di selezione	Punteggio	Specifiche del criterio di selezione	Modalità di calcolo dei punteggi
P01 Giovani che si insediano nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico (aree protette ai sensi della l.r. 19/ 2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”)	Giovani che si insediano nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico (aree protette ai sensi della l.r. 19/ 2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”)	2	Sulla base della localizzazione convenzionale dell’azienda. Il punteggio verrà attribuito se ricade in zona Natura 2000 o nelle altre aree ad alto valore naturalistico previste oltre il 50% (in superficie) delle particelle dell’azienda richiedente comprese nel Comune di localizzazione convenzionale dell’azienda stessa.	Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base della banca dati delle Aree Natura 2000 (e delle altre aree ad alto valore naturalistico previste) e dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale.
P02 Domande che hanno un piano aziendale orientato: al miglioramento dell’impatto ambientale dell’azienda (miglioramento del rendimento energetico, riduzioni dei consumi idrici e miglioramento della qualità delle acque e simili, incluso il benessere animale);	Domande che hanno un piano aziendale a finalità ambientale (miglioramento dell’impatto ambientale dell’azienda ottenuto con investimenti materiali che devono rappresentare almeno il 25% della spesa prevista dal Piano aziendale)	5	Vengono valutati (automaticamente) gli investimenti richiesti in domanda. Ogni investimento, nella “Tabella investimenti”, è codificato in base alla eventuale finalità ambientale. Sommando gli importi degli investimenti con la medesima codifica, si definisce quale è l’ investimento prevalente e la conseguente la codifica prevalente. Se risulta che la domanda contiene (per almeno il 25% della spesa prevista dal Piano aziendale) investimenti a finalità ambientale, alla domanda vengono attribuiti i punti previsti per gli investimenti a prevalente finalità ambientale.	Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e nel fascicolo aziendale (Subordinato al fatto che l’investimento sia effettivamente realizzato) Tenendo conto di quanto disposto dalla DGR 33-8644 del 29.03.2019 richiamando la DGR 21-3008 del 7.03.2016 (“... la finalità della Misura 6.1 è quella di fornire ai giovani insediati risorse per l’avviamento di imprese, l’insediamento iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende ... il giovane beneficiario dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano aziendale ...”) l’importo complessivo del Piano aziendale corrisponde all’importo del Premio. Pertanto, ai fini dell’attribuzione dei punteggi di priorità riferiti alla realizzazione di investimenti materiali a finalità ambientale, il raggiungimento della percentuale del 25% viene verificato facendo riferimento all’importo del Premio percepito (prendendo in considerazione l’importo complessivo dell’investimento con finalità ambientale e non le singole voci di spesa riferite allo stesso) Per la valutazione di investimenti relativi al miglioramento del rendimento energetico di fabbricati gli Uffici istruttori si avvarranno di certificazioni energetiche prodotte dai beneficiari (rilasciate da un certificatore energetico accreditato), attestanti un miglioramento pari almeno ad una classe energetica rispetto alla situazione preesistente.

	domande di insediamento che, sulla base del Piano aziendale, incrementano l'occupazione di almeno 240 giornate annue di lavoro	5		Modalità di calcolo dei punteggi: Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà dichiarare l'incremento di occupazione previsto (computato come differenza tra la situazione risultante dal fascicolo aziendale che risulta validato al momento della domanda, e quella risultante successivamente al completamento della realizzazione del Piano aziendale), che sarà verificato in fase di istruttoria e di accertamento finale tenendo conto del business plan presentato.
<p>P03</p> <p>Domande di insediamento che creano nuova occupazione (punteggio di priorità correlato all'entità della nuova occupazione creata)</p>	domande di insediamento che, sulla base del Piano aziendale, incrementano l'occupazione di almeno 120 giornate annue di lavoro sulla base della tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame	4	sulla base della tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame	<p>Come già precisato dalle Determinazioni Dirigenziali n. 83 del 16/02/2016 e 131 del 11/03/2016, tenendo conto che la finalità è quella di premiare l'effettiva creazione di nuova occupazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I limiti di incremento di giornate lavorative previsti dalla Misura al fine della attribuzione di un punteggio di priorità (120 o 240 giornate convenzionali di lavoro) sono limiti aziendali e quindi non sono legati al numero di giovani che si insediano in azienda (cioè non raddoppiano qualora vi siano due giovani che si insediano). - Non possono essere riconosciuti incrementi di giornate convenzionali di lavoro che derivino da un mero incremento della superficie dell'azienda (mentre possono essere riconosciuti incrementi di giornate convenzionali di lavoro che derivino, ad es., dalla riconversione culturale con introduzione di colture più intensive, da nuove o maggiori attività di allevamento oppure dalla introduzione o potenziamento di attività di trasformazione / vendita diretta oppure ancora dalla introduzione o potenziamento di attività connesse quali ricettività aziendale, attività didattiche o sociali). - nel rispetto delle disposizioni relative alla valutazione dell'incremento di occupazione, l'assunzione effettiva di nuovo personale che incrementi la manodopera aziendale (addebita sia alla fase di produzione che a quelle di trasformazione e vendita diretta) è ritenuta equivalente all'incremento di occupazione rilevato su base convenzionale (tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame).
<p>P04</p> <p>Giovani che aderiscono a progetti integrati</p>	Giovani che aderiscono a progetti integrati	-		Non applicabile al presente bando in quanto non previsti bandi integrati

<p>P05 Domande che hanno un piano aziendale orientato allo sviluppo aziendale indirizzato a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale.</p>	<p>Domande che hanno un piano aziendale orientato allo sviluppo aziendale indirizzato a produzioni rientranti in regimi di qualità (di cui all'articolo 16 del regolamento UE n. 1305/2013, compresi i "prodotti di montagna" ai sensi del Reg. UE 665/2014, o con certificazioni di processo, anche ambientale); o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale.</p>	<p>3</p>	<p>almeno il 25% della spesa prevista dal Piano aziendale deve essere rappresentato da investimenti materiali relativi a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale</p>	<p>Modalità di calcolo dei punteggi: dichiarazione del richiedente - l'adesione effettiva sarà verificata in fase di istruttoria e di accertamento finale. Tenendo conto di quanto disposto dalla DGR 33-8644 del 29.03.2019 richiamando la DGR 21-3008 del 7.03.2016 ("... la finalità della Misura 6.1 è quella di fornire ai giovani insediati risorse per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende ... il giovane beneficiario dovrà utilizzare il Premio per la realizzazione del Piano aziendale ...") l'importo complessivo del Piano aziendale corrisponde all'importo del Premio. Pertanto, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di priorità riferiti alla realizzazione di investimenti materiali relativi a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale, il raggiungimento della percentuale del 25% viene verificato facendo riferimento all'importo del Premio percepito.</p>
<p>P06 Valorizzazione della qualità del Piano aziendale</p>	<p>Attribuzione di un punteggio di priorità in base alla percentuale di utilizzo del premio di insediamento per spese finalizzate allo sviluppo aziendale</p>	<p>4</p>	<p>a) Domande che hanno un piano aziendale che documenta l'utilizzo di almeno l' 85% del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale. I punteggi del principio P07 NON sono cumulabili</p>	<p>Modalità di calcolo dei punteggi: automatica sulla base dei dati contenuti nella domanda e tabella investimenti (Subordinato al fatto che l'investimento sia effettivamente realizzato – la realizzazione sarà verificata in fase di istruttoria e di accertamento finale)</p>
		<p>3</p>	<p>b) Domande che hanno un piano aziendale che documenta l'utilizzo di almeno il 70% del Premio di insediamento per spese effettivamente sostenute finalizzate allo sviluppo aziendale. I punteggi del principio P07 NON sono cumulabili</p>	

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

A tale fine, per imprese a prevalente partecipazione femminile si intendono:

- Ditte individuali con titolare donna;
- Società di persone con maggioranza di soci donne (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita);
- Società di capitale con maggioranza dei soci amministratori donne.

Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in considerazione: l'età del titolare per le ditte individuali; l'età media dei soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le società in accomandita); l'età media dei soci amministratori per le società di capitale.

Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 8.

Per società di fatto o società non presenti su Infocamere perché esentate dall'obbligo e in ogni altro caso, potrà essere chiesta la presentazione di un documento giustificativo a dimostrazione del genere e dell'età del rappresentante legale.

La procedura di compilazione delle domande opererà un blocco automatico alla presentazione di domande che non raggiungono il punteggio minimo di priorità previsto dal bando.

B.6.2 Definizione di localizzazione convenzionale delle aziende richiedenti

Ai fini della definizione della domanda di sostegno e del punteggio di priorità spettante per l'inserimento in graduatoria, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente sulla base degli investimenti richiesti e dei relativi importi, applicando la "Tabella investimenti" Scheda 3. In caso di realizzazione di investimenti fissi (in base alla codifica come "investimento fisso" o "investimento non fisso" nella "Tabella investimenti" dei singoli investimenti richiesti), la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene realizzato il maggior importo di investimenti fissi. In subordine, se nella domanda NON vi sono investimenti fissi, la localizzazione dell'azienda sarà individuata convenzionalmente nella località in cui viene dichiarato l'utilizzo del maggior importo di investimenti.

B.6.3 Ote e Produzione standard

Per agevolare l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici è stata istituita con il Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

La tipologia di classificazione è fondata sulla dimensione economica (Produzione Standard - PS) e sull'orientamento tecnico-economico (OTE), che devono essere determinati sulla base di un criterio economico.

Per l'Italia la PS delle diverse colture e dei diversi allevamenti è calcolata da CREA sulla base dei dati della rete contabile.

Il dato di OTE e di PS delle singole aziende è calcolato automaticamente dalla procedura di gestione del Fascicolo aziendale nella Anagrafe delle Aziende agricole, sulla base delle disposizioni date dal Reg. CE 1242/2008 ed alle tabelle elaborate da CREA. OTE e PS non sono modificabili dall'operatore/compilatore né dall'istruttore della domanda. La procedura di compilazione delle domande acquisisce automaticamente i dati compresi nell'ultimo fascicolo valicato, quindi rivalidando un fascicolo (e ripresentando la domanda) la procedura acquisisce i dati di quest'ultimo.

L'eventuale riduzione del punteggio in fase istruttoria non potrà derivare in modo automatico da variazioni della OTE e PS dell'azienda richiedente (intervenute tra la fase della presentazione della domanda di sostegno e le verifiche istruttorie e tenendo conto della fisiologica evoluzione delle aziende agricole e degli effetti della realizzazione dell'investimento di sviluppo aziendale oggetto della domanda di sostegno), ma da valutazioni dell'ufficio istruttore.

Qualora risulti palese dall'esame istruttorio la messa in atto di comportamenti strumentali (ripetute modifiche e validazioni del fascicolo aziendale, prima e/o dopo la presentazione della domanda, senza attinenza con la reale situazione aziendale ma tese esclusivamente a rendere possibile il raggiungimento di un punteggio di priorità non spettante) verrà presa in considerazione la coerenza della documentazione relativa alla domanda iniziale e del tipo di investimento previsto con il valore derivato dalla validazione del fascicolo a cui il programma si riferisce; se il valore risulta coerente con gli investimenti può essere considerato valido, altrimenti si è in presenza di artifici volontari mirati ad ottenere punteggi non giustificati e sanzionabili.

In base alle disposizioni per il calcolo della PS date dal Reg. CE 1242/2008, le attività connesse (ad es. agriturismo) e le colture di secondo raccolto non entrano nel calcolo della PS.

Per le aziende che praticano allevamenti in soccida, ai fini della PS viene tenuto conto solo del bestiame in proprietà. Infatti, sulla base delle disposizioni ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, classificazione delle attività economiche definita dalle Nazioni Unite) e NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, sistema di classificazione generale utilizzato per sistematizzare ed uniformare le definizioni delle attività economico/industriali nei diversi Stati membri dell'Unione europea, ai sensi del Regolamento CE n. 29/2002 della Commissione, che modifica il precedente regolamento CEE n. 3037/90 del Consiglio), applicate in Italia attraverso le classificazioni ATECO, la soccida viene considerata non "attività di produzione agricola" ma "attività di servizio" per cui i relativi proventi possono essere indicati nel business plan aziendale tra le "altre attività" ma non entra a far parte del calcolo della PS.

Per il presente bando si fa riferimento agli ultimi dati disponibili della PS, relativi all'anno 2017.

B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno. Il beneficiario inoltre è tenuto al rispetto degli impegni essenziali ed accessori stabiliti dalle Determinazioni del Dirigente del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e Distretti del Cibo, n. 131 del 29/1/2018 (Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 - DGR n. 32 - 4953 del 2 maggio 2017 – disposizioni attuative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento), n. 710 del 20/06/2018 (PSR2014-2020 - Operazioni 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 e 6.4.1 - precisazioni e chiarimenti alle disposizioni per l'applicazione) e successive modifiche ed integrazioni.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1. Procedimento amministrativo, responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla D.G.R. n. 20-6877 del 15.05.2023.

Essi sono:

- a. *Approvazione delle graduatorie delle domande di sostegno*

Il responsabile del procedimento a) è il dirigente del Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di 30 giorni. Il provvedimento finale è una Determinazione dirigenziale.

- b. *Istruttoria delle domande di sostegno ai fini dell'ammissione*

Il responsabile del procedimento b) è il dirigente del Settore Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche. Il procedimento si avvia con la data di approvazione della graduatoria e si conclude nel termine finale di 60 giorni. Il provvedimento finale è la comunicazione di ammissione o di non ammissione della domanda di sostegno.

c. *Istruttoria delle domande di pagamento.* Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA. Il procedimento si suddivide in:

1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni, nel caso di saldo, e 30 giorni per la prima rata del Premio d'insediamento. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

2) Autorizzazione al pagamento, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto d1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Soggetto richiedente	Dal 29.11.2024 ed entro e non oltre il 20.01.2025
Approvazione graduatoria di istruibilità delle domande presentate	Settore A1707C - Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo	Entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando
Istruttoria delle domande di sostegno per la concessione di contributi	Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche	Entro 60 giorni dal giorno successivo a quello dell'atto di approvazione della graduatoria
Istruttoria delle domande di pagamento della prima rata del premio di insediamento	Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche	Entro 30 giorni dal giorno successivo alla presentazione delle domande di pagamento

Istruttoria delle domande di pagamento di saldo

Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche

Entro 180 giorni dal giorno successivo alla presentazione delle domande di pagamento di saldo

C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate, a decorrere **dal 29.11.2024 ed entro e non oltre il 20.01.2025** esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio (SIAP) "PSR 2014-2022 (PSR20)" descritto al punto C.2.2 Presentazione delle domande.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n°1 del 22/01/2019, art.82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato.

Il fascicolo aziendale ha funzione dichiarativa per cui va mantenuto costantemente aggiornato. I dati contenuti nel fascicolo sono probanti ai fini dell'ammissibilità, dell'ammissione a contributo e della formazione del punteggio.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta utilizzando:

- il servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio (SIAP) "PSR 2014-2022 (PSR20)". I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente, e determinano l'avvio del procedimento amministrativo. Non è pertanto necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- in proprio, utilizzando il servizio (SIAP) "PSR 2014-2022 (PSR20)" su [www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola](#), a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n.3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- tramite delega ad un'altra persona ad operare sul servizio (SIAP) "PSR 2014-2022 (PSR20)" su [www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola](#). La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – Iscrizione Soggetti delegati, scaricabile alla pagina [www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola](#) e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- tramite delega ad un professionista ad operare sul servizio (SIAP) "PSR 2014-2022 (PSR20)". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – Delega a Professionisti scaricabile alla pagina [www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola](#) e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

Per quanto riguarda la modalità di compilazione della domanda attraverso l'apposito servizio online del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2022 (PSR20)" si precisa quanto segue:

- a) nel quadro "Interventi" deve essere indicato esclusivamente il Premio di insediamento;
- b) nel quadro "Investimenti" devono essere indicati gli investimenti / spese che vengono realizzati utilizzando il Premio di insediamento (voci scheda 3 e 4).

Nel caso non vengano seguite queste istruzioni nella compilazione della domanda, non sarà possibile l'attribuzione del corretto punteggio di priorità.

La domanda telematica comprensiva di "quadro investimenti" e "quadro spese insediamento", la relazione tecnica generale redatta compilando i modelli allegati al bando, costituiscono, nel loro complesso, il "Piano Aziendale" previsto dall'Operazione 6.1.1.

Il business plan, che è parte integrante del "Piano Aziendale", dovrà essere presentato, per tutte le domande trasmesse e pena la decadenza della domanda, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di istruibilità.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Le domande di sostegno devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli investimenti siano controllabili e verificabili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile, e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di

maggior diffusione e leggibilità. Saranno accettati quindi solo i formati .tiff, .tif, .jpg, .pdf, pdf/a, .xml, .dwf, .txt.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati, qualora la documentazione richiesta non sia presentata nei tempi stabiliti la domanda sarà considerata decaduta:

- Relazione tecnica generale redatta compilando il modello regionale Scheda 1. Nella relazione tecnica generale dovranno essere indicati le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della azienda, il crono-programma della realizzazione degli investimenti programmati, la formazione che il richiedente intende svolgere e le consulenze che intende acquisire, eventuali altri interventi che il richiedente prevede di attivare ed ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della comprensione del progetto di sviluppo aziendale proposto; si dovrà altresì fornire, relativamente agli investimenti previsti, una esaustiva e motivata illustrazione giustificativa dei punteggi di priorità auto-attribuiti; in particolare dovranno essere dettagliatamente descritti gli investimenti per i quali viene assegnato un punteggio di priorità.
- Certificazioni di prodotto di qualità o di processo o domanda di adesione a percorso di qualità o certificazioni di processo anche ambientale (Scheda 2).
- Per gli insediamenti in forma societaria, copia degli atti societari da cui si evince la data di insediamento, la qualifica di socio ed il ruolo di responsabilità nella conduzione del giovane (o dei giovani) insediante nella società.
 - Per le aziende costituite attraverso un subentro in azienda esistente (anche se non condotta da IAP) dovranno essere forniti la ragione sociale e il CUAA della azienda cedente.
 - Per aziende di nuova costituzione formate con terreni derivanti da più aziende, elenco delle aziende da cui derivano i terreni.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel formato elettronico previsto dal servizio (SIAP) "PSR 2014-2022 (PSR20)" descritto al punto C.2.2 Presentazione delle domande.

Qualora siano trasmessi dei files in formato modificabile, la responsabilità della veridicità dei dati resta comunque in capo al richiedente.

Il richiedente, nel sottoscrivere la domanda di sostegno, sottoscrive anche le dichiarazioni e gli impegni di cui al punto B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dal richiedente hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

L'amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti o qualsiasi altro dato o documentazione che sia ritenuto necessario per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

Le richieste integrative sospendono il procedimento e i termini decorrono dalla data di trasmissione della documentazione richiesta. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione integrativa determina la decadenza o l'ammissione parziale della domanda di sostegno.

C.2.3bis Documentazione da presentare pena decadenza

Business plan redatto compilando il modello regionale Scheda 5. Sul business plan dovranno essere riportati i dati relativi alla situazione economica, lavorativa e strutturale iniziale dell'azienda e la situazione finale.

Il business plan dovrà essere presentato, pena decadenza della domanda, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di istruibilità.

C.2.4. Integrazioni spontanee da parte del beneficiario delle documentazioni presentate

Nei casi in cui il beneficiario, successivamente alla presentazione della domanda o in fase di verifica istruttoria, integri spontaneamente con ulteriori documenti (non richiesti dall'Ufficio istruttore) la documentazione già presentata, l'Ufficio istruttore valuterà l'opportunità di accettare detta ulteriore documentazione, se ritenuta utile al fine della definizione della domanda.

C.3.Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1.Formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il Settore regionale Settore "A1707C - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo".

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude entro 30 giorni.

Verranno predisposte graduatorie separate per le domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 e per le domande presentate da giovani che si insediano in altre aree. La priorità prevista dalla Misura 6.1 per le domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 verrà applicata, come stabilito dal Comitato di Sorveglianza, assegnando alle domande presentate da giovani che si insediano nelle tipologie areali D e C2 una quota del budget complessivo del bando pari al 25%, superiore al peso percentuale (12,53%) rappresentato (in termini di Produzione Standard) dalle aziende agricole site in aree Aree D e Aree C2 rispetto al totale regionale delle aziende agricole.

Le graduatorie delle domande istruibili, sono finalizzate a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria data dall'importo assegnato al bando (di seguito "parte utile della graduatoria"). Le domande sono inserite nella graduatoria in base ai dati indicati nelle medesime, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. B.6 Criteri di selezione e graduatoria.

La graduatoria definisce:

1. le domande potenzialmente ammissibili al sostegno, da avviare all'istruttoria;
2. le domande, al momento, non ammissibili al sostegno per mancanza di risorse finanziarie;

La graduatorie saranno approvate con determinazione dirigenziale e contengono le domande del gruppo 1 (ricadenti nella parte utile della graduatoria e che verranno sottoposte ad istruttoria di ammissione) e le domande del gruppo 2 (che, al momento, non potranno essere istruite). Il provvedimento viene comunicato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

Le domande che non rientrano nella parte utile della graduatoria (in quanto in base al punteggio di priorità non raggiungono il punteggio limite della graduatoria) potranno essere oggetto di istruttoria nel caso di integrazioni alla disponibilità finanziaria del bando.

C.3.2. Istruttoria di ammissione

L'Ente istruttore è il Settore regionale "A1711C" - Settore Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria e si conclude entro 60 giorni.

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- la verifica dell'ammissione del beneficiario;
- la verifica dei criteri di selezione, in particolare dei punteggi automatizzati attribuiti in domanda, e l'attribuzione definitiva del punteggio, che potrà esclusivamente essere uguale o minore del punteggio attribuito in fase di presentazione;
- la verifica delle condizioni di ammissibilità specificate nel presente bando;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'investimento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni e limiti definiti nel presente bando;
- la verifica della ammissibilità delle spese: la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto nel capitolo dedicato agli investimenti e spese ammissibili al sostegno, rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;
- qualora necessario per la definizione delle domande potranno essere effettuati accertamenti diretti in azienda.

Le domande che per effetto del ridimensionamento del punteggio di priorità, a seguito di istruttoria, scendono al di sotto del punteggio limite della graduatoria non potranno essere ammesse.

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo, indicandone le motivazioni;
- parzialmente positivo, indicandone le motivazioni (ad esempio riduzione del punteggio o esclusione di alcune voci di spesa);
- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo (punteggio definitivo assegnato, importo totale dell'investimento ammissibile a sostegno, investimenti ammessi, ammontare del sostegno concedibile).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo, viene applicata la vigente normativa che prevede: *"Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai*

procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione."

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammissibile e del sostegno concedibile.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione. Il CUP viene pubblicato sul servizio (SIAP) "PSR 2014-2022 (PSR20)" all'atto dell'ammissione a finanziamento.

C.4.Modifiche in corso d'opera al progetto

Considerata la necessità di concludere le istruttorie dei pagamenti di saldo degli investimenti entro il termine fissato dalla programmazione del PSR 2014-2022 non potranno essere concesse varianti agli investimenti richiesti.

C.5.Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1.Domanda di Proroga

Considerata la necessità di concludere le istruttorie dei pagamenti di saldo degli investimenti entro il termine fissato dalla programmazione del PSR 2014-2022 non potranno essere concesse proroghe.

C.5.2. Domanda di Voltura

Considerata la necessità di concludere le istruttorie dei pagamenti di saldo degli investimenti entro il termine fissato dalla programmazione del PSR 2014-2022, non è ammessa la voltura.

C.5.3. Domanda di Rinuncia totale alla domanda di sostegno

Si può presentare domanda di rinuncia totale alla domanda di sostegno in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione su SIAP "PSR 2014-2022 (PSR20)". Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stato comunicato l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il Settore, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia su SIAP "PSR 2014-2022 (PSR20)", a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, prima della data di scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una

domanda di pagamento corretta, come descritto al Par. “C.6.2 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento”.

C.6.Domanda di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario dovrà richiedere il pagamento della prima rata del premio e, alla conclusione del piano di insediamento, presentare la richiesta del saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al Par. “C.2.2 Presentazione delle domande”, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

I pagamenti dovranno essere effettuati dal beneficiario esclusivamente mediante bonifico bancario o RIBA utilizzando il conto corrente indicato in domanda, intestato o cointestato al beneficiario stesso (non al rappresentante legale, nel caso il beneficiario sia una persona giuridica).

Il beneficiario in caso di necessità potrà comunicare all'Ufficio istruttore la necessità di cambiare il conto corrente dedicato alla pratica; la variazione deve essere effettuata preliminarmente sul fascicolo aziendale.

Per i pagamenti relativi a rogiti notarili inerenti gli investimenti fondiari ed immobiliari sono ammessi i pagamenti effettuati mediante assegni bancari od assegni circolari, fatte salve le disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti.

Non potranno essere ammesse spese del beneficiario effettuate con modalità differenti da quelle sopra indicate.

C.6.1.Domanda di pagamento prima rata e saldo

Il beneficiario (o i beneficiari) dell'Operazione 6.1.1, dopo la comunicazione di ammissione del Piano aziendale, dovrà obbligatoriamente, richiedere per via telematica l'erogazione della prima rata pari al 66% del premio (richiesta su (SIAP) “PSR 2014-2022 (PSR20)” come acconto sulla operazione 6.1.1) entro 60 giorni dalla data della comunicazione di ammissione.

Successivamente alla conclusione della realizzazione del Piano Aziendale, il beneficiario (o i beneficiari) entro 60 giorni (pena la decadenza del Premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata dagli interessi legali) dovrà richiedere l'erogazione della rata finale, pari al rimanente 34% del Premio. La liquidazione avverrà previa effettuazione degli opportuni controlli e verifica della corretta realizzazione del Piano Aziendale stesso.

C.6.2.Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento, se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore. Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio (SIAP) “PSR 2014-2022 (PSR20)” descritto al punto C.2.2 Presentazione delle domande e specificando le motivazioni per tale richiesta. L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7. Controlli ex post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni.

Infatti, se entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'investimento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni essenziali non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

In caso di decadenza parziale saranno applicate le riduzioni al sostegno, come normato dalla n. 131 del 29.01.2018 e n. 710 del 20 giugno 2018 e s.m.i.

In questo provvedimento saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite. Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate. Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi, sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore regionale competente effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e dalla L.R. n. 14/2014 art. 29 da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;

La realizzazione dei controlli in loco ed ex post può essere supportata dalla fornitura da parte del beneficiario di foto georiferite e video. Tali prove devono consentire ai funzionari incaricati del controllo di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento.

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando, implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso ai funzionari incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco) non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere pertanto è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'investimento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "PSR 2014-2022", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it. I contatti degli uffici dei responsabili di procedimento sono i seguenti:

Settore "A1707C - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo"

Responsabile del procedimento di cui al cap. C.1 - lettera a)

D.ssa Daniela Caracciolo

mail: struttureagricole.agroindustriali@regione.piemonte.it

pec: sistemagroindustriale@cert.regione.piemonte.it

Settore "A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche"

Responsabile del procedimento di cui al cap. C.1 - lettera b)

D.ssa Elena Russo

mail: settorea1711@regione.piemonte.it

pec: strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione on line delle domande di sostegno e di pagamento è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011 0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle homepage del servizio web "PSR 2014-2022".

D.4.Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

D.5.Pubblicità del contributo

Ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14, per l'attuazione di operazioni cofinanziate che comportino investimenti da parte della UE, il beneficiario del contributo è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR rispettando gli obblighi informativi previsti. Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III del sopra citato Reg. di esecuzione.

Per ottemperare agli obblighi di informazione e pubblicità si rimanda a quanto descritto al seguente link:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm

oppure:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>.

Il mancato adempimento agli obblighi di informazione e pubblicità darà luogo a penalizzazioni come previsto al capitolo C.8 Riduzioni e sanzioni.

D.6. Allegati

SCHEDA 1 Format di relazione tecnica

SCHEDA 2 Regimi di qualità e certificazioni

SCHEDA 3 Tabella investimenti

SCHEDA 4 Spese insediamento

SCHEDA 5 Business plan

SCHEDA 1

PSR 2014 – 2022 del Piemonte – Operazione 6.1.1 - bando 2024

Relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno

1 - Il soggetto proponente

Ragione sociale, tipo di impresa (es. società di persone, società di capitale, società cooperativa, ditta individuale, altro), nome e cognome del titolare/rappresentante legale/amministratore, ruolo all'interno dell'impresa, esperienza nel settore, titolo di studio.

2 - Descrizione generale dell'azienda in cui si intende subentrare

- L'organizzazione del lavoro in azienda

- Criticità con cui l'azienda deve confrontarsi in situazione attuale e che si prevede di risolvere / attenuare con la realizzazione dell'investimento per cui viene richiesto il sostegno.

Ad es. localizzazione dei corpi aziendali, indirizzo produttivo dell'azienda, descrizione dei prodotti e/o servizi attualmente realizzati, valutazione della qualità dei terreni e delle acque disponibili, giudizio sulla dotazione di fabbricati, mezzi e di attrezzature dell'azienda, vetustà e stato di manutenzione, manodopera, eventuali attività di trasformazione / commercializzazione e/o attività connesse praticate e disponibilità di impianti (es. frigoriferi, trasformazione, cantine, frantoi, caseifici, condizionamento, altro).

3 - Obiettivi e finalità dell'investimento – Come si consegue il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola - Descrizione degli investimenti che si intende realizzare - I cambiamenti a seguito dell'investimento - Le variazioni sui fattori di produzione e sull'organizzazione aziendale - Per quale motivo si ritiene che l'iniziativa proposta possa avere successo e si ritiene sia meritevole di sostegno pubblico

Illustrare il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione del programma di investimenti, che svolta si vuole dare alla azienda rispetto alla situazione attuale; indicare (dettagliando le azioni / interventi che vengono messi in atto), in quale modo viene conseguito “il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola”, requisito indispensabile per la concessione del sostegno; a tale proposito si ricorda che il requisito del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola è riconosciuto nel caso in cui gli investimenti proposti comportino un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- a) introduzione di nuove tecnologie;
- b) introduzione di innovazioni di processo;
- c) introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- d) miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- e) miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- f) miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
- g) miglioramento globale dei risultati economici.

4 - Intervento sul capitale umano in connessione con la realizzazione del programma di investimenti - Come l'imprenditore intende aggiornarsi professionalmente

5 - Descrizioni delle fonti finanziarie necessarie per la realizzazione dell'investimento

Descrivere le fonti finanziarie proprie e di terzi (diverse dal contributo pubblico) a copertura degli investimenti proposti, i tempi per la restituzione ed i tassi dei mutui, etc.

6 - Elenco completo delle iniziative già finanziate realizzate dall'impresa

Indicare se e quali altre iniziative già intraprese completano gli investimenti per cui si chiede il sostegno del PSR ed eventualmente vi si sovrappongono come onere finanziario.

7 - Analisi del mercato e della concorrenza – Descrizione del mercato di riferimento per le produzioni aziendali – In che cosa l'azienda richiedente si differenzia dai concorrenti - Come l'azienda intende eventualmente riposizionarsi sul mercato locale / nazionale / internazionale

(indicare analisi di mercato effettuate, analisi della concorrenza, accordi di conferimento stipulati, ecc.)

8 - Innovatività della iniziativa che si intende realizzare

Descrizione dei diversi nuovi prodotti/servizi che si intende realizzare – indicare l'avvio della produzione di prodotti innovativi (distinguere se nuovi per l'azienda ma già presenti sul mercato locale, nuovi per l'azienda ed mercato locale ma già presenti sul mercato nazionale o

internazionale), l'introduzione di processi produttivi o tecnologie nuovi (distinguere se processi produttivi o tecnologie nuovi per l'azienda ma già presenti in altre aziende a livello locale, processi produttivi o tecnologie nuovi per l'azienda ed il livello locale ma già presenti a livello nazionale o internazionale), indicare ricerche / sperimentazioni effettuate o altri elementi che indichino la possibilità di successo della introduzione dei nuovi prodotti / processi / tecnologie

9 - Illustrazione giustificativa dei punteggi di priorità autoattribuiti

In particolare dovranno essere dettagliatamente descritti gli investimenti relativi al miglioramento ambientale e benessere animale, alla creazione di nuova occupazione, all'orientamento verso produzioni di qualità e il non consumo suolo.

I punteggi di priorità autoattribuiti indicati nella domanda di sostegno verranno controllati in fase di esame e verifica della pratica ed eventualmente ridimensionati qualora le motivazioni fornite con la presente relazione non siano ritenute sufficienti a giustificare l'attribuzione dei punteggi medesimi.

10 - altro

Indicare ogni altra informazione che il richiedente ritiene utile fornire

SCHEDA 2 Regimi di qualità e certificazioni

Ammissibilità delle spese per l'adesione a regimi di qualità e l'acquisizione della relativa certificazione

I regimi di qualità che possono essere fatti valere per l'Operazione 6.1.1 devono essere conformi con quanto riportato nell'Articolo 47 del Regolamento UE 2022/126:

a) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

- la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono: — caratteristiche specifiche del prodotto, — particolari metodi di produzione, oppure — una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

- i regimi sono aperti a tutti i produttori;

- i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

- i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;

b) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione di cui alla comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 dal titolo «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» (15) relativamente ai prodotti agricoli e alimentari.

Per le nuove adesioni a tali regimi, le spese di certificazione sono ammissibili ai sensi dell'Operazione 6.1.1.

Regimi di qualità previsti dall'intervento SRG03 che possono essere fatti valere per l'Operazione 6.1.1

Per l' Operazione 6.1.1, ai fini dell'ottenimento del punteggio di priorità, possono essere fatti valere i regimi di qualità, previsti dall'intervento SRG03:

1. Indicazioni geografiche DOP/IGP– prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” ***.
2. Denominazioni di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013.
3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
4. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose.
5. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e Reg. (UE) n. 2021/2117 di modifica.
6. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018.
7. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4.
8. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 e al DM 16 dicembre 2022.
9. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all’art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77 e al DM 2 agosto 2022.

*** Chi sceglie di usufruire di tale dicitura, dovrà presentare l’apposita comunicazione (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/promozione-qualita-educazione-alimentare/modulistica-per-utilizzare-lindicazione-facoltativa-qualita-prodotto-montagna>) e utilizzare, per i prodotti nella medesima indicati, il logo istituito appositamente dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11687>). Si tratta di un’indicazione da utilizzare in “autocontrollo”; gli operatori che scelgono di applicarla sono direttamente responsabili del suo corretto utilizzo ed hanno l’obbligo della tracciabilità. L’apposizione del logo sui prodotti indicati nella comunicazione sarà verificata nei controlli in loco previsti dal bando.

Regimi facoltativi e volontari di certificazione dei prodotti agricoli che possono essere fatti valere per l’Operazione 6.1.1

Rientrano in questo ambito:

- i regimi facoltativi di certificazione autorizzati dallo Stato italiano per l’etichettatura facoltativa delle carni;

- i regimi facoltativi e volontari di certificazione di sistema e di prodotto relativi a qualità, ambiente, responsabilità sociale ed etica, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza alimentare, tracciabilità alimentare, sostenibilità (ad esempio ISO, EMAS, SA, OHSAS, FSSC, BRC, IFS, GLOBALGAP, VIVA, DAP), riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione Europea sulle migliori pratiche riguardo la certificazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Si specifica che i sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale possono essere fatti rientrare tra le certificazioni di processo.

Adesione a regimi di qualità previsto al fine della attribuzione di un punteggio di priorità

Qualora il regime di qualità a cui intende aderire l'azienda abbia regole tali per cui non sia consentita la presentazione della domanda di adesione prima della realizzazione degli investimenti per cui è richiesto il sostegno della Misura, si potrà prescindere dalla presentazione da parte del beneficiario di detta domanda di adesione prima della presentazione della domanda di sostegno, rimandando alla fase di accertamento finale la verifica dell'effettiva adesione al regime di qualità.

SCHEDA 3 Tabella investimenti

N.	TIPO INVESTIMENTO	DETTAGLIO INVESTIMENTO	INVESTIMENTO FISSO	CLASSIFICAZIONE	FINALITA' AMBIENTALE	TIPO LOCALIZZAZIONE
	Acquisto di immobili	Da descrivere nelle note SIAP	S	Investimenti edilizi		Particelle aziendali
	Acquisto di terreni	Da descrivere nelle note SIAP	S	Investimenti edilizi		Particelle aziendali
	Acquisto di immobili	Da descrivere nelle note SIAP	S	Investimenti edilizi		Da catasto
	Acquisto di terreni	Da descrivere nelle note SIAP	S	Investimenti edilizi		Da catasto
	Realizzazione impianti di coltivazioni agrarie poliennali (pioppeti esclusi)	Da descrivere nelle note SIAP	S	Materiale agrario		Particelle aziendali
	Attrezzature ed impianti fissi	Da descrivere nelle note SIAP	S	Materiale agrario		Particelle aziendali
	Attrezzature ed impianti fissi	Da descrivere nelle note SIAP	S	Materiale agrario	Con finalità ambientale	Particelle aziendali
	Macchinari ed Attrezzature mobili	Da descrivere nelle note SIAP	N	Materiale agrario		Particelle aziendali
	Macchinari ed Attrezzature mobili	Da descrivere nelle note SIAP	N	Materiale agrario	Con finalità ambientale	Particelle aziendali
	Opere di miglioramento fondiario	Da descrivere nelle note SIAP	S	Materiale fondiario		Particelle aziendali
	Opere di miglioramento fondiario	Da descrivere nelle note SIAP	S	Materiale fondiario	Riduzione dei consumi idrici	Particelle aziendali
	Costruzione, miglioramento o ristrutturazione di	Da descrivere nelle note SIAP	S	Investimenti edilizi		Particelle aziendali

	fabbricati aziendali					
	Costruzione, miglioramento o ristrutturazione di fabbricati aziendali	Da descrivere nelle note SIAP	S	Investimenti edilizi	Con finalità ambientale	Particelle aziendali
	Investimenti immateriali, spese generali e tecniche	Spese tecniche e generali	N	Immateriale		Non Localizzato

SCHEDA 4 Spese insediamento

Di seguito sono indicate le spese che possono essere fatte valere a dimostrazione dell'utilizzo del premio di insediamento (Operazione 6.1.1)

DESCRIZIONE
Acquisto bestiame
Affitto locali/terreni per la durata della realizzazione del piano aziendale
Acquisto piante per coltivazioni annuali
Investimenti per prevenzione del dissesto idrogeologico (muri di sostegno, difese spondali, ecc.)
Acquisto di macchine e/o attrezzature usate
Acquisto reti antigrandine
Altre spese materiali necessarie per l'insediamento
Spese di assicurazione per l'azienda e/o le produzioni
Spese in promozione, pubblicità, marketing delle produzioni e dell'azienda
Spese per certificazioni
Spese per consulenze specialistiche finalizzate all'insediamento
Spese per frequenza di corsi di formazione
Spese per stipulazione di atti notarili necessari per l'insediamento
Altre spese immateriali necessarie per l'insediamento

SCHEMA 5 Business plan

 REGIONE PIEMONTE	PSP 2023-2027 CSR della Regione Piemonte Business Plan	
---	---	---

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Artt. 47 e 38 del DPR 445/2000)

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CODICE FISCALE (CUAA)	
DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA / NOME E COGNOME DEL PRIVATO	

Si dichiara che sono stati compilati i seguenti quadri:

- Prospetto economico
- Superfici e colture
- Allevamenti
- Fabbricati
- Motori agricoli
- Manodopera

Luogo e data _____

Firma _____

(per esteso e leggibile)

BUSINESS PLAN - PROSPETTO ECONOMICO

CODICE FISCALE (CUAA)	
DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA / NOME E COGNOME DEL PRIVATO	

(I dati indicati si riferiscono alla media dell'ultimo triennio, per compensare eventuali annate anomale)

		Situazione iniziale	Situazione finale
Stato patrimoniale dell'azienda agricola			
Valore patrimoniale dell'azienda <i>(valore complessivo di mercato di terreni, fabbricati, impianti, miglioramenti fondiari, piantagioni, macchinari, bestiame e scorte)</i>	+		
Liquidità e crediti dell'azienda	+		
Debiti e mutui dell'azienda	-		
Valore patrimoniale netto	=		
Redditività dell'azienda agricola risultante da conto economico			
Ricavo dalla vendita di prodotti, esclusi i reimpieghi in azienda, e bestiame	+		
Ricavi da attività connesse all'agricoltura <i>(ad esempio da attività agritouristica, da attività di manutenzione e gestione del territorio ...)</i>	+		
Autoconsumi familiari (esclusi i reimpieghi in azienda)	+		
Eventuali variazioni positive o negative delle scorte, delle rimanenze e delle anticipazioni colturali rispetto alla situazione media	+		
PRODUZIONE LORDA	=		
Acquisti di materie prime, fattori di produzione (esclusi i reimpieghi di prodotti aziendali) e bestiame	-		
Manutenzioni e riparazioni	-		
Affitti e noleggi	-		
Spese generali ed investimenti immateriali	-		
Quote di deprezzamento e reintegrazione di fabbricati, macchinari, attrezzature e colture pluriennali	-		
Spese per manodopera	-		
PRODUZIONE NETTA	=		
Oneri sociali	-		
Imposte, tasse e simili	-		
Interessi passivi pagati	-		
REDDITO NETTO AZIENDALE	=		
Compensazioni ed integrazioni di reddito (PAC, Indennità compensative, ecc.)	+		
Altri ricavi caratteristici	+		
REDDITO NETTO INTEGRATO AZIENDALE DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA DELLA REDDITIVITA'	=		

